



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MESSINA

Dipartimento di Ingegneria

C.da Di Dio - Villaggio S. Agata - 98166 Messina - Italy

Università degli Studi di Messina
UNMECLE - Dipartimento di Ingegneria
Prof. n. 52416
Del. 05, 09, 2016
Tit./Cl. VII, 4

p.iva. 80004070837

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina, rappresentato in qualità di Direttore, dal prof. Antonino D'Andrea, nato a Messina, il 08/10/1947, domiciliato, per la sua carica, presso la sede del predetto Dipartimento, Contrada Di Dio, 98166 S.Agata - Messina, C.F.80004070837, P.I. 00724160833, di seguito denominato "committente"

E

La Dott.ssa Angela Sciammetta,

di seguito

denominato "collaboratore"

- Visto l'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire incarichi individuali per esigenze cui non possono far fronte con personale proprio;
- Vista la deliberazione n. 20 del 12/11/2009 della Corte dei Conti;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 26/01/2016 nella quale si prevede lo svolgimento di "corsi intensivi di azzeramento" su argomenti di matematica prima dell'inizio dell'anno accademico
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 16/06/2016 nella quale si dà mandato al Direttore di procedere con l'emanazione di un bando di procedura selettiva per n. 1 Tutor Didattico specializzato per il recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi nel settore Matematica per l'A.A. 2016-2017;
- Visto l'avviso di selezione pubblicato nel sito internet dell'Università degli Studi di Messina:
Bando Ricognizione interna/Selezione personale esterno pubblicato in data 20/07/2016 con scadenza il 05/08/2016;
- Visti il verbale del 02/09/2014 con il quale la Commissione ha proceduto alle operazioni di selezione ed alla formulazione della graduatoria finale;

- Vista la graduatoria di merito della selezione di che trattasi, dalla quale risulta vincitore la Dott.ssa Angela Sciammetta;
- Visto il D.D. n. 112/2016 del 02.09.2016 del Dipartimento di Ingegneria con cui vengono approvati gli atti della procedura e viene assegnato l'incarico alla Dott.ssa Angela Sciammetta;

PREMESSO CHE

- La Dott.ssa Angela Sciammetta è stata ritenuta idonea a svolgere la collaborazione di cui sopra;
- Le parti espressamente convengono e dichiarano che intendono stipulare ed interagire in regime di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.2223 e segg. del Codice Civile, con esclusione di ogni aspetto del rapporto di lavoro subordinato e della subordinazione, applicando in caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, le disposizioni previste nel Libro IV Titolo II Capo XIV del Codice Civile;
- In nessun caso il presente contratto può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il collaboratore si obbliga a fornire al Dipartimento di Ingegneria, la propria collaborazione per la realizzazione dell'attività di Tutor Didattico per il recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi nel settore Matematica per l'anno accademico 2016- 2017.

ART. 2 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività di Tutorato si svolgerà prevalentemente presso il Polo didattico Papardo (Dipartimento di Ingegneria) dell'Università degli Studi di Messina, o in altri luoghi indicati dal Dipartimento.

ART. 3 - DOVERI E OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

Il collaboratore si obbliga a svolgere la prestazione di cui all'art. 1 a norma degli artt. 2223 e ss. del Codice civile e mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, applicando in caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, le disposizioni previste nel libro IV Titolo II, Capo XIV del Codice Civile.

La prestazione deve essere eseguita personalmente dal collaboratore, che non potrà avvalersi di sostituti, ausiliari, assistenti. Il collaboratore è responsabile esclusivo dell'esatto e puntuale adempimento dell'incarico oggetto del presente contratto.

L'attività verrà svolta sotto la supervisione e la responsabilità del Direttore del Dipartimento.

ART. 4 – COMPENSO

Il compenso per l'intero incarico viene determinato in un corrispettivo complessivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) comprensivi di oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi posti dalla Legge a carico del collaboratore.

Detto compenso rimarrà invariato fino al termine della collaborazione, per la quale non è previsto alcun trattamento di fine rapporto.

L'importo graverà sui fondi appartenenti al Dipartimento di Ingegneria, e sarà corrisposto in unica rata posticipata, subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario, di un registro, vidimato dai due Direttori di Dipartimento, da cui si evincano le ore di attività svolta.

Ai fini della liquidazione il collaboratore dovrà presentare alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria:

- a) dichiarazione relativa alla sua posizione fiscale e previdenziale;
- b) richiesta di accreditamento del corrispettivo presso istituto cassiere (denominazione istituto, IBAN)

Si precisa che la prestazione resa è da considerarsi alla stregua di prestazione resa da terzo e non da un lavoratore dipendente, né esercitante per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività svolta nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, pertanto, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni.

La prestazione, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa, è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all'art. 2, comma 26 e ss., della Legge 335/95 dell'8/08/1995 e del Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996.

La prestazione rientra nel campo di applicazione delle ritenute assicurative INAIL di cui all'art. 5 del D.lgs n. 38/2000, in quanto l'attività è soggetta a tutela assicurativa.

Il collaboratore sarà, inoltre, personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in relazione al compenso a lui corrisposto.

ART. 5 – EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA

Il presente contratto ha efficacia immediata in quanto l'incarico conferito, come esplicitato dalla Corte dei Conti, è assimilabile all'incarico di docenza, estraneo alla previsione normativa del controllo di legittimità per effetto della deliberazione n. 20 del 12/11/2009; E' previsto un impegno di n. 50 ore, fino alla conclusione del progetto formativo prevista entro 31/12/2016.

ART. 6 – MALATTIA, INFORTUNIO

La malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Per tale sospensione, fermo restando l'invio ai fini della prova di idonea certificazione

scritta, la durata del rapporto può essere prorogata, senza necessità di un atto formale, per un periodo massimo di 180 giorni.

ART. 7 – OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA

Al fine di evitare la divulgazione e/o l'utilizzo di tutte le informazioni non precedentemente pubblicate e/o già di dominio pubblico, per tutta la durata del presente contratto e per i prossimi cinque anni, successivi alla cessazione dei suoi effetti, il collaboratore non dovrà in alcun modo divulgare a terzi e/o usare a proprio personale beneficio nessuna delle informazioni concernenti l'attività del committente e le relative operazioni prestate nel periodo contrattuale. Resta inteso che nessuna di tali previsioni potrà impedire al collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, ogni informazione che possa essere necessaria ed utile per il puntuale ed efficiente adempimento dei suoi obblighi verso il committente.

L'inadempimento delle obbligazioni e dei doveri ivi previsti comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ART. 8 – RECESSO

Le parti espressamente convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del Codice civile che il committente potrà recedere liberamente dal presente contratto qualora lo stesso ritenga inopportuno o impossibile la conduzione a termine del contratto medesimo.

In tale ipotesi, il committente dovrà comunicare al collaboratore, per iscritto ed a mezzo lettera raccomandata A/R, la sua volontà di recedere unilateralmente dal contratto. Dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti ed il collaboratore dovrà, entro e non oltre il termine tassativamente indicato dal committente, e comunque entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricezione del recesso, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Le parti espressamente convengono, anche in deroga agli artt. 2227-2229 del c.c. e di altre normative eventualmente applicabili, che in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del committente, quest'ultimo sia esclusivamente tenuto al pagamento dei servizi resi dal collaboratore fino alla data di recesso.

Art. 9 -COPERTURA ASSICURATIVA.

Il collaboratore risulta assicurato dalla polizza contratta dall'Amministrazione dell'Università di Messina

Art. 10 -POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS.

Il collaboratore, qualora non lo avesse già fatto, si impegna ad aprire una propria posizione contributiva presso l'INPS "Gestione separata", per l'attività di collaborazione espletata ed a comunicarla al committente, al fine di consentire il versamento del relativo contributo previdenziale.

ART.11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche, i dati personali forniti dal collaboratore saranno raccolti dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata e trattati per le finalità del rapporto di collaborazione instaurato. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del collaboratore titolare del contratto.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Il presente contratto viene concluso in Messina, presso gli uffici del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Messina. Le parti convengono la competenza del Foro di Messina per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra di loro a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto.


ART.17 - BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto, esente dall'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

(Dott. ssa Angela Sciammetta)



IL DIRETTORE

(Prof. Antonino D'Andrea)



Messina, li 05/09/2016